

BGE 42 I 102

Bundesgericht (BGE), 1915-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_42_I_102

FR: ATF 42 I 102

IT: DTF 42 I 102

Volltext

102 Staatsrecht. des Kantonsgerichtes Zug vom 29. Oktober 1915 aufgehoben und dem Rekurrenten in der Betreibung N° 133 vom 12. Juli 1915 gegen den Rekursbeklagten Baur die definitive Rechtsöffnung für 78 Fr. 70 Cts. mit Zins zu 5 % seit dem 24. März 1916 und für 12 Fr. Kosten erteilt. IX. AUSLIEFERUNG EXTRADITION 16. Sentenza 12 aprUe 1916 in causa Colombo contro Italia. La legge interna svizzera sull' estradizione dei 22 gennajo 1892 nei confronti dei trattati internazionali; limite delle competenze del Tribunale federale. - A stregua di quali norme si determinano i reati di estradizione del trattato italo-svizzero dei 1868 ! H delitto di infedeltà o prevaricazione nel senso dell'art. 189 del eod. ital. per l'esercito non è reato di estradizione. A. - Con istanza 23 febbraio 1916 la R. Legazione d'Italia in Berna domanda l'extradizione di Colombo Moise di Israele, nato il 20 settembre 1886 in Fossano e arrestato in Lugano il 23 febbraio 1916. AHa domanda sono annessi : mandato di cattura dell'ufficiale istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Torino, nel quale Colombo è imputato di frodi in forniture militari ; una copia autentica degli art. 188, 189 e 545 del Codice penale militare d'Italia e, infine, una comunicazione 11 febbraio 1916 del sopradetto ufficiale istruttore. Nella quale il reato imputato a Colombo e per cui si domanda l'extradizione è descritto come segue: «Colombo Moise, con contratto » 19luglio 1915, si obbligava a fornire all'amministrazione » militare. direzione dei commissariato Torino, 20,000 Auslieferung. N° 16. IOS » camicie flanella lana col 30% di cotone. Dopo che le » camicie furono introdotte nei magazzini si constatò che »esse contenevano assai più del 30% di cotone e cioè dal » 30 al 40 fino 50%. Denunciato tale fatto all'avvocato » fiscale, qui :sti richiedeva contro il Colombo mandato di) cattura quale imputato di frode in forniture militari a » sensi dell'art. 189 CPMI ... Il fatto addebitato al Colombo) e punibile a sensi degli art. 189 e 545 CPMI.) B. - L'estradando si oppone all'extradizione facendo valere, in diverse memorie interposte presso il Tribunale federale, in sostanza i seguenti motivi : Facellò capo anzitutto aHa legge federale 22 giugno 1892 sull'estradi- zione, esso colltesta che nella fattispecie si sia adempiuto alle prescrizioni d'ordine previste per la ricevibilità della domanda. Sostiene in seguito e, sulla base delle relative leggi italiane (legge 22 maggio 1915 sui poteri straordinari accordati al Governo italiano, decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915 ecc.), da opera a dimostrare, che la domanda venne introdotta da un giudice di eccezione per sottoporlo e Colombo ad Ul tribunale di eccezione. Il giudice che aveva rilasciato il mandato di cattura e cioè il sostituto procuratore dei Re funzionante da avvocato fiscale, non è, dice l' estradando, autorità competente a mente dell'art. 1° del trattato d'extradizione italo-svizzero del 1868. Inoltre, continua il resistente, non vien stabilito dagli annessi che il mandato di cattura sia stato rilasciato in base a conclusioni conformi del pubblico ministero. come vuole l'art. 406 CPMI, e il sullnominato mandato di cattura non pervenire all'autorità federale svizzera per il tramite legale e cioè per quello previsto dall'art. 403 CPMI (Ministero della guerra). Nel merito l'estradando contesta che il delitto per il quale si solleeita l'extradizione sia reato

previsto dal trattato. L'art. 189 CPMI, per violazione del quale l'estradizione viene domandata, non è, a mente del resistente, delitto di frode, sebbene costituisca tutt'altro delitto, vale a dire il delitto di prevaricazione dei fornitori pubblici non contemplato dall'art. 2 eif. 12 del trattato. Infine, escludendo l'estradizione, si tratta di un delitto militare per il quale l'art. 11 della legge federale 22 gennaio 1892 non concede l'estradizione. C. - Il procuratore pubblico della Confederazione, nella sua memoria 17 marzo 1916, propone che l'estradizione venga consentita e motiva il suo giudizio dicendo succintamente che nel caso in esame non si tratta di delitto puramente militare.

Considerando in diritto: 1° - A mente della giurisprudenza di questa Corte, la legge interna svizzera sull'estradizione del 22 gennaio 1892 non trova applicazione nei casi che sono regolati in modo positivo e vincolativo dai trattati internazionali (RU 27 I p. 62). Si è dunque a torto che, a stabilire quali siano i requisiti formali di una domanda di estradizione, l'estradizione fa capo alla legge federale suddetta, poiché l'art. 9 del trattato italo-svizzero del 1868 determina in modo tassativo e il tramite per il quale la domanda di estradizione deve essere inoltrata e i documenti coi quali essa è da essere redarsi. Del resto, non il Tribunale federale, sibbene il Consiglio federale è competente a giudicare se una domanda di estradizione corrisponda ai requisiti puramente formali di ricevibilità (RU 37 I 98, 39 I 385) : ad esso quindi e non a questa Corte spettava il giudicare, non solo se la domanda fosse fondata sui documenti prescritti, ma anche della veste a rilasciarli delle autorità da cui essi emanano. Altre questioni d'ordine sollevate dall'estradizione, come quelle concernenti la regolarità del mandato di cattura o dell'istanza nei confronti dell'art. 406 CPMI o 403 ibidem sono poi senza dubbio questioni di diritto interno dello Stato richiedente che, come tale, non concernono le autorità svizzere e, in ogni caso, non rientrano nelle competenze del Tribunale federale.

2° - Sulla questione di merito, che il delitto non sia reato di estradizione, si osserva : 1 Auslieferung. N° 16. 105 a) Esula dall'indagine di questa Corte il quesito se il reato imputato all'estradando sia quello previsto dall'art. 206 dall'art. 295 del Codice penale italiano e se questi delitti siano reati di estradizione, poiché l'estradizione fu richiesta al solo titolo di violazione dell'art. 189 CPMI. Ciò risulta in modo non dubbio e dalla descrizione dei fatti imputati all'estradando, la quale non si applica se non a detto disposto, e dalla circostanza che l'autorità richiedente non ha annesso alla domanda copia degli art. 206 e 295 suddetti (art. 9 del trattato), limitandosi ad allegarvi gli art. 189, 188 e 545 CPM, di cui il primo concerne reato che non ha nulla di comune col fatto imputato all'estradando ed il secondo ha tratto solo alla competenza dei tribunali militari. b) Ridotta così nei suoi veri termini la questione da decidersi sta dunque tutta nel sapere se il reato dell'art. 189 CPMI sia reato di estradizione a mente dell'art. 2 eif. 12 del trattato del 1868, a sensi del quale l'estradizione deve essere concessa « per truffe, frodi e furto non qualificato I ». Chiedesi, in altri termini, se le figure giuridiche di truffa e frode, di cui al detto disposto, debbano essere interpretate in senso lato ed estensivo, comprendendo, non solo tutti i reati commessi coi mezzi di cui agli art. 413-416 CPI (raggiri ed artifici, distrazione di documenti, abuso dell'inesperienza ecc.), ma altresì quelli che per qualche tanto loro assomigliano, nei quali cioè il concetto di frode significa, non il mezzo con cui il reato fu commesso (raggiri ed artifici ecc.), sibbene il puro fatto di chi tende a danneggiare «(usare frode I » l'amministrazione militare (o pubblica, art. 206 CPI) (i sulla natura, qualità, o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste)) loro destinate (art. 189 CPMI). In favore di una interpretazione estensiva dell'art. 2 eif. 12 del trattato starebbe anzitutto la circostanza che quel disposto non parla solo di truffa, ma, in modo generico, di frode e che secondo il testo italiano e francese sembrano

sottomessi all'estradizione anche i casi di 106 Staatsrecht. truffa ° frode qualificati, e cioè ogni genere di questi reati : starebbe, in secondo luogo, la circostanza che l' legislazione penale svizzera ha, in genere, un concetto molto lato del reato di truffa e di quello di frode. Nondimeno tale interpretazione non regge a più accurato esame. Trattandosi di decidere, quale delle due legislazioni gli autori del trattato del 1868 abbiano presumibilmente preso guida nel determinare il catalogo dei reati di estradizione contenuto nell'art. 2 del trattato, bisogna ammettere che essi abbiano inteso attenersi soprattutto alle nozioni e classazioni del codice italiano del 1859, nel 1868 ancora in vigore in tutte le province italiane di allora (ad eccezione delle provincie toscane e modificato in qualche punto per le provincie napoletane), mentre le leggi svizzere, per il loro numero e per la loro diversità, mal si sarebbero prestate a servire di base ad un trattato internazionale. Questa tesi trova conferma nella terminologia stessa dell' art. 2 eif. 12 del trattato in confronto con quella del codice italiano del 1859. Questo codice infatti comprende sotto lo stesso capo (titolo 10 sez. 3, art. 626 e seg.), non solo la truffa e le frodi, ma anche le appropriazioni indebite, reati che poi appaiono anche nel trattato riuniti sotto la eif. 12 dell'art. 2, nella quale, a meglio indicare l' origine della classazione, ha traduzione dei termini francesi ((abus de confiance,) con « abuso di confidenza » si aggiunge in parentesi la denominazione di « appropriazione indebita » e cioè quella propria del codice italiano del 1859. Risultando così da queste considerazioni che le nozioni di truffa e frode di cui all'art. 2 eif. 12 del trattato vanno interpretate secondo il diritto italiano, vale a dire a stretta guisa degli art. 413 e seg. CPI, resta solo da indagare se il reato dell'art. 189 CPM imputato a Colombo possa considerarsi come truffa o frode nel senso dei prelati disposti 413 e seg. La risposta non può essere che negativa. Il reato dell'art. 189 è sostanzialmente diverso da quello di « truffa o altre frodi » di cui agli art. 413 e seg. Infatti il Auslieferung. N° 16. 101 reato dell'art. 189 non figura, come le truffe e le frodi, tra i delitti diretti contro la proprietà (art. 214 CPMI e 402 e seg. CPI): esso è diretto; non contro la proprietà, ma contro quel rapporto speciale di fedeltà e di buona fede che, secondo il concetto legislativo italiano, i fornitori pubblici debbono osservare nei confronti dell'amministrazione pubblica o militare e la cui violazione costituisce appunto non solamente atto civilmente illecito, ma delitto, il delitto di « prevaricazione o infedeltà » dell'art. 189. E se pure quel reato, come la truffa e la frode, suppone fatto volontario e doloso e tende a disonesto guadagno, esso si diversifica dalla truffa, oltre che nel diritto lesivo, anche in ciò che l'inganno non vi appare elemento costitutivo e che è consumato anche quando la parte lesa (amministrazione pubblica o militare) non abbia subito danno materiale (vedi Digesto italiano sotto la voce frode nelle pubbliche forniture vol. 11 parte 11 p. 904 e seg.; relazione Mancini del 22 novembre 1887 sul progetto Zanardelli del codice penale g. 181). Si tratta, in altri termini, nell'art. 189 del delitto specifico dei fornitori pubblici, e cioè di figura di reato per se stante, che non può considerarsi come forma speciale o qualificata del reato di truffa o frode di cui nell'art. 2 eif. 12 del trattato, ma che è diverso nella sua essenza e negli estremi che concorrono a compierlo. Donde risulta che l'estradizione non può essere consentita, perché il delitto per il quale è richiesta non è previsto dal trattato; diventa quindi superflua l'indagine, se il reato imputato a Colombo sia reato puramente militare e se l'estradizione sarebbe da negarsi anche a questo titolo. 30. - In favore di questa soluzione milita anche la considerazione che se si ammettesse la tesi contraria, la Svizzera sarebbe tenuta a concedere l'estradizione in un caso in cui essa stessa non potrebbe chiederla, poiché il disposto dell'art. 189 CPMI non trova perfetto riscontro nell' legislazione svizzera, il codice penale ticinese non conoscendo questo reato ed il codice

militare federale non 108 Staatsrecht. considerando punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e art. 10 cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i delitti dei fornitori se non ove l'agente sia mHitare 0 per 10 meno in rapporto di servizio s tab i I e coll'amministrazione: militare (vedi all'incontro art. 595 CPMI). L'ammissiom della presente domanda sarebbe dunque contraria alla massima della parita degli obblighi assunti dagli stati cht' hanno stipulato un trattato di estradizione e urterebbe inoltre contro altra massima, riconosciuta dalla dottrina e giurisprudenza anche all'infuori di speciale disposto nd trattato, secondo la quale l' (stradizione non e ammissibik quando l'atto, per il quale essa viene richiesta, non costituisce infrazione di natura penale anche a mente deI diritto deHo stato di rifugio ; il Tribunale federale pronullcia L'opposizione di Moise Colombo e ammessa e la do- manda di estradizione respinta. X. STAATSVERTRÄGE TRAIT:ES INTERNATIONAUX 17. Arret du 2 mars 1916 dans la cause dame Schmutz contre da.me Baeoker. Traite italo-suisse d'etablissement: les contestations relatives a la succession d'un Suisse decede en !taHe sont placees dans la competence des tribunaux du lieu d'origine du dtHunt, queHe que soit Ja nationalite des parties en proces. En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est decede a Florence, laissant trois enfants, Aristide, Tacite Staatsverträge. N° 17. 109 et Valerie. Ceux-ci ont fonde une maison de banque a Flor~nce. Tacite Schmutz est decMe en 1900, instituant heritiere universelle sa soour Valerie, epouse de Henri Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai 1900 Aristide Schmutz a passe avec sa soour une convention aux termes de laquelle il lui cMait sa part au patrimoine commun, moyennant paiement de deux rentes viageres, l'une de 12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr., cette derniere reversible, au deces de Aristide Schmutz, a sa femme Elise Morelli. Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est decMe a Flo- rence, laissant, par testament du 8 aoftt 1906, sa femme Mritiere de tous ses biens. Dame Baecker-Schmutz a intente action a sa belle- soour, veuve Schmutz-Morelli devant les tribunaux fri- bourgeois en concluant principalement 10 a la nullite du testament d' Aristide Schmutz; 20 a ce que la veuve de ce dernier doive lui faire remise de la succession, et, subsidiairement, a ce que la defenderesse soit condammee : 1 ° a consentir a la suppression de la rente de 12,000 fr., 2° a lui restituer la rente per~ue des le 22 iuillet 1911, 3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide Schmutz s'est enrichi a ses depens, 4° a lui payer une somme de 30,000 fr. fixee dans une lettre du 11 novembre 1895 de Tadte a Aristide Schmutz, 50 a lui rendre des meubles de la maison Tacite Schmutz, 6° a lui restituer des souvenirs de la famille Schmutz. Pour fonder la compeience des tribunaux fribourgeois, la demanderesse invoque l' art. 17 du traite italo-suisse d'etablissement du 22 juillet 1868 aux termes duquel: ({ Les contestations qui pourraient s'elever entre les » heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa sue- I) cession, seront porrees devant le juge du dernier domicile I) que l'Italien avait en !talie. La reciprocite aura lieu I) a l'egard des contestations qui pourraient s'elever entre

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.